



ALLEGATO ALLA
DELIBERA CONSIGLIO
N° 24 del 18.04.16

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Ciccone




PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO
PROVINCIALE RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ART.93, CO.7BIS E SS., DEL D.LGS.163/06
COME INTRODOTTO DAL D.L.114/14.

Adottato con Deliberazione Consiglio Provinciale n.24 del 18.04.2016

INDICE



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Applicazione e finalità

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

CAPO II - INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. Conferimento degli incarichi

Art. 5. Ripartizione incentivo

Art. 6. Pagamento incentivo

Art. 7. Fasi progettuali, incarichi interni ed esterni per la redazione dei progetti

CAPO III - TERMINI E PENALITA'

Art. 8. Termini per le prestazioni

Att. 9. Termini per le liquidazioni

Art. 10. Penalità per errori od omissioni progettuali

CAPO IV - PROCEDURE E NORME FINALI

Art. 11. Casi particolari e rinvio

Art. 12. Disposizione transitorie Art. 13. Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1
Applicazione e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione e emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato Codice, a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.11412014 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività assicurando un risparmio di spesa all'Amministrazione;
3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione sottoscritto in data 31 marzo 2016.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive con conseguente deduzione dell'importo relativo dalla base di calcolo di cui al comma 1.

Art. 3.

Costituzione, accantonamento e destinazione del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice, l'Amministrazione Provinciale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'effettiva percentuale di alimentazione del fondo di cui al precedente comma, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso fra 1,00 e 0,80 secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara in Euro		PE
Da € 0,00	fino ad € 500.000,00	1,00
da € 500.000,01	fino ad € 1.000.000,00	0,95
da € 1.000.000,01	fino ad € 2.500.000,00	0,90
da € 2.500.000,01	fino ad € 5.000.000,00	0,85
oltre € 5.000.000,01		0,90

b) parametro di complessità (PC), compreso fra 1,20 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due degli elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010	1,20
Opere o lavori caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno uno degli elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera 1) del DPR 207/2010	1,10
Opere o lavori caratterizzati dalla necessità di una progettazione integrale ai sensi dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del DPR 207/2010	0,95
Opere e lavori che comportano procedure espropriative	1,00
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione	0,85

1. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:
$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$
2. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.
3. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.
5. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
6. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.


7. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

8. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

9. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

CAPO II

INCARICHI ED INCENTIVO



Art. 4.

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento gli modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - a. il responsabile del procedimento
 - b. gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza
 - c. gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione
 - d. i collaboratori delle figure di cui ai punti a., b., e c.
 - e. l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno
3. L'assenza dell'atto di conferimento non pregiudica la corresponsione dell'incentivo in presenza di Elementi che consentono l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti e non rientranti in quelle dovute per le qualifiche funzionali ricoperte

Art. 5.

Ripartizione incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il responsabile del procedimento;

b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f. i collaboratori tecnici che supportino il RUP, nelle attività di supervisione, coordinamento, verifica e validazione delle attività in fase di progettazione e di supervisione, coordinamento e rendicontazione delle attività in fase di esecuzione, oppure il progettista/i nella elaborazione di rilievi, misurazioni e picchettazioni, indagini geologiche nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali o su disposizione di elaborati di tipo descrittivo e che, firmandoli, assumono, fermo restando impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g. i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento delle attività effettivamente svolte che non devono rientrare in quelle dovute per le qualifiche funzionali ricoperte

2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile della struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

3. L'incentivo per la fase progettuale è così ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	15%	25%
Progettista/i del progetto preliminare	10%	12%
Progettista/i del progetto definitivo	25%	30%
Progettista/i del progetto esecutivo	20%	23%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%	8%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	10%	17%

4. L'incentivo per la fase esecutiva è così ripartito:

Soggetto	Min.	Max.
Responsabile del procedimento	20%	30%
Direttore dei Lavori	30%	40%
Assistente/i del direttore dei lavori	15%	20%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%	15%

Collaudatore	15%	20%
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	10%	17%

5. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo di cui al comma precedente, sono definite dal dirigente, eventualmente sulla base dei contenuti del DPP redatto dal RdP, tenendo conto: a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta; b) della complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc.).
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 3, il Dirigente, di conseguenza, bilancia le percentuali.
7. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RdP, a tale soggetto l'incentivo non è riconoscibile nella misura massima.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.
9. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
10. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

ART. 6.
Pagamento incentivo



1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente ~~previa~~ verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono, asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del dirigente preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010.
4. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
5. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. -

6. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
7. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
8. Nei casi di cui ai commi 6,7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore e del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia
11. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7.

Fasi progettuali ed incarichi congiunti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato dal dirigente competente in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali con applicazione dei valori minimi/massimi in base all'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto in caso di incarichi congiunti a tecnici esterni e/o alla definizione dei contenuti associati ai diversi livelli di progettazione e/o al tempo assegnato per lo svolgimento della prestazione.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
 - Progetto preliminare 10-20%;
 - progetto definitivo 45-55%;
 - progetto esecutivo 30-45%.
3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III

TERMINI E PENALITÀ'

Art. 8.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su propositati del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9.

Termini per le liquidazioni

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile della struttura preposta nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, a seguito della validazione e solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto mediante la pubblicazione della determinazione a contrarre;
 - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. Nel caso di sospensioni, non imputabili ai dipendenti incaricati, delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi sarà possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 comma 11 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'esito negativo del predetto controllo determina la sospensione per l'anno in corso dell'erogazione della quota spettante oltre il limite.



Art. 10.

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

CAPO IV –

PROCEDURE E NORME FINALI

Art. 11.

Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-bis e Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano con gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo fra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 12.

Disposizione transitorie

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati, anche in misura parziale, all'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Nel caso in cui l'applicazione del presente regolamento determini una spesa superiore rispetto a quella prevista per l'incentivazione nel quadro economico di progetto, anche tenendo conto delle somme corrisposte in base alle previgenti norme regolamentari, il compenso spettante per le attività svolte a decorrere dal 19.08.2014 verrà ridotto proporzionalmente.
3. Gli incarichi maturati dopo l'entrata in vigore della Legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento (fase transitoria) dovranno applicare la riduzione del 20% prevista dalla nuova norma (da versare

Provincia di Avellino

Piazza Libertà (Palazzo Caracciolo) – 83100 AVELLINO

nell'istituendo fondo per la progettazione e l'innovazione, etc.) ma potranno essere ripartiti applicando la quota spettante (80%) le aliquote previste dal presente regolamento per le varie figure tecniche.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Provinciale di sua approvazione.

